



MINISTERO DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/2008

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure, che comprende il territorio dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia;
- Vista** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Visto** l’art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art.9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;
- Visto** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- Vista** la Legge Regione Liguria n° 13/99 e successive modificazioni;
- Vista** la Legge 8 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Visto** il D. lgs 18 luglio 2005 n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172;
- Visto** il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;
- Vista** la legge n° 963/65 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo Regolamento, approvato con D.P.R. n° 1639/68 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.M. 26 aprile 1999 e relativo Regolamento di esecuzione, istitutivi e disciplinanti l’Area Marina Protetta del Promontorio del Monte di Portofino, articolata in tre fasce di protezione individuata nei suoi limiti geografici;
- Visto** il D.M. 26 gennaio 1960 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla disciplina dello sci

nautico;

- Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Visto** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Vista** l'Ordinanza n° 195/03 in data 29 luglio 2003 della Capitaneria di Porto di Genova disciplinante, ai sensi dell'art. 8 della legge n° 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Genova;
- Vista** la propria ordinanza di sicurezza balneare n° 20/2006 recante data 20 aprile 2006;
- Vista** la propria ordinanza n° 20/2007 recante data 14 aprile 2007;
- Vista** la propria ordinanza n° 48/06 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il noleggio di natanti all'interno del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- Vista** la propria ordinanza n° 7/99 che disciplina le immersioni subacquee all'interno del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- Considerato** che il litorale del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure – ad eccezione delle spiagge di Cavi di Lavagna e di Sestri Levante – è formato in gran parte da coste a picco prospicienti fondali immediatamente navigabili, mentre le residuali spiagge esistenti non sono di ampia estensione, talvolta intervallate da scogliere con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare ad alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;
- Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione e di utilizzo delle aree demaniali marittime, caratterizzato da specifica funzione di salvamento della vita umana in mare;
- Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1 - Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo di competenza primaria della Guardia Costiera.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari (cd. stagione balneare, la cui data è stabilita dagli Enti locali), durante l'orario di apertura delle stesse, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
3. Se una struttura balneare intende operare – esclusivamente per fini elioterapici - prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, oppure nei periodi compresi tra il 1° ed il 31 maggio e tra il 16 ed il 30 settembre, il gestore – fatte salve diverse eventuali prescrizioni più restrittive impartite dagli Enti locali e preventivamente concordate con questa Autorità Marittima - dovrà

curare che sia comunque mantenuto un locale per il pronto soccorso ed il materiale ad esso attinente, come prescritto negli articoli che seguono, oltre a dover curare che venga issata una **bandiera rossa** ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura **“STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

4. Le altre strutture che, durante la stagione balneare non operino ai soli fini elioterapici, dovranno assicurare il servizio di salvataggio;

5. Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, per fini non elioterapici, dovrà assicurare il servizio di salvataggio;

6. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica plurilingue ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In tal caso, le stesse amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.

7. E’ consentito, previa autorizzazione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, che i Comuni costieri o più titolari di concessioni possano assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa. Per una migliore funzionalità del servizio di salvataggio l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione delle postazioni di salvataggio o prevedere più assistenti bagnanti per ogni postazione. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

Art. 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare, così come stabilita dagli Enti locali, la zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle scogliere, è prioritariamente destinata alla balneazione.

1.1 Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari, durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di **50** metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o assenza dei gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con gli Uffici periferici.

1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA SPIAGGIA O METRI 100 DALLE SCOGLIERE) NON SEGNALATO”**.

1.3. I concessionari/gestori, per le aree in concessione, ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l’apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa a quanto immediatamente precede, il limite in parola potrà essere segnalato posizionando sulla spiaggia in modo ben visibile ai bagnanti adeguata cartellonistica plurilingue con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE: LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60) NON SEGNALATO”** oppure **“INESISTENTE”**. Qualora la suddetta profondità sia già superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta in alternativa ai galleggianti.

1.4. Nei tratti di litorale interessati dalla presenza di scogliere, barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi ed ogni altro eventuale ostacolo, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti/strutture balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli e pericoli.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08.30 e le 19.30, **E' VIETATO:**

- il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale esclusiva finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, ove non vi siano significative attività di balneazione, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi (procedendo, ad esempio, a lento moto e con rotta perpendicolare alla linea di costa).

E' altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e la partenza e l'atterraggio dei kite-surf (tavole con vela e paracadute) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari/gestori, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio (per i surf) e la partenza e l'atterraggio (per i kite-surf) è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona interessata dalla partenza ed atterraggio per almeno una distanza di 50 metri (per i surf) e 100 metri (per i kite-surf).

E' vietato impiegare il kite-surf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento; è altresì vietato lasciare il kite-surf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Conformemente alla vigente normativa in materia, chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni (di colore rosso con banda trasversale bianca) o con analoghi segnali issati su unità navali. Ferme restando le altre disposizioni di legge sulle attività subacquee, sono fatte salve le disposizioni contenute nella propria ordinanza disciplinante le immersioni subacquee, anch'esse valide durante l'intero anno solare.

E' fatto obbligo a tutte le unità di navigare e transitare a non meno di metri 100 dalle apposite segnalazioni (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca issata su unità navali) indicanti la presenza di subacquei. Le predette unità, in presenza di detti segnali, dovranno moderare la propria velocità. Tale prescrizione è efficace durante l'intero anno solare.

Il nuotatore che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali (con sagola non più lunga di metri 3) previsti per il subacqueo.

Art. 3 - Zone di mare vietate alla balneazione.

1. La balneazione **E' VIETATA** :

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate nelle rade dei porti di Santa Margherita Ligure e Portofino;
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili, passerelle per l'attracco di unità o punti di ormeggio a mezzo gavitelli per un raggio di metri 50;

- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art. 4 - Servizio di salvataggio.

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato durante l'orario di apertura della struttura.

I concessionari ed i gestori di stabilimenti/strutture balneari/colonia/spiaggia libera devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure ed all'Ufficio Locale Marittimo competente per territorio le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella **“scheda informativa” in allegato n° 1** allegata, quale parte integrante, alla presente ordinanza, avendo cura di inserire i dati richiesti. La scheda in questione dovrà essere inviata entro 3 giorni dal funzionamento per il pubblico della struttura; dovrà essere comunicata anche ogni variazione delle informazioni inserite.

Il servizio di salvataggio, in ragione di un assistente ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, deve essere assicurato con assistenti muniti dei brevetti in corso di validità della Federazione Italiana Nuoto o Società Nazionale di Salvamento.

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Nel caso sia presente una piscina, il responsabile dell'impianto deve assicurare apposito servizio di salvataggio nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di comune prudenza e, comunque, prevedere almeno n° 1 assistente bagnanti per ogni piscina insistente su aree demaniali marittime, in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.

2. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono :

- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
- essere dotati di fischietto professionale con n° 3 camere indipendenti;
- essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, a questa Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua mediante l'invio della **scheda di segnalazione in allegato n° 2** allegata, quale parte integrante, alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 3, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

3. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquee e, ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma e/o torretta di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:

- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente sul terreno;
- un salvagente anulare, del tipo conforme alla vigente normativa presso la postazione di salvataggio dotato di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
- un paio di pinne;
- un natante – di colore rosso - idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome dello stabilimento balneare, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;

A livello sperimentale, quale utile integrazione delle succitate dotazioni, potranno anche essere tenuti i cd. "rescue can" (altrimenti detti "bay-watch") e "rescue tube" (tubi di salvataggio o salvagenti lineari).

4. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Autorità comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime utilizzazioni non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

5. E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

apposita comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo da parte del responsabile del servizio di salvamento contenente una dichiarazione con cui lo stesso si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua ed il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati;

titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;

presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento, il quale, durante l'uscita a mare, dovrà indossare una cintura di salvataggio e casco;

la moto d'acqua – di colore rosso - non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";

la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;

la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di dispositivo di retromarcia;

la moto d'acqua deve essere dotata di pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, idoneo casco protettivo per ogni persona a bordo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora, apparato radio di comunicazione VHF marino.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, caratteristiche dei luoghi, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere comunque posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri. Se il fronte mare in concessione è superiore a 50 metri, dovranno essere posizionati, in aggiunta, n° 1 salvagente ogni successivi 25 metri o frazione, sempre in prossimità della battigia.

7. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio.

8. **Il concessionario ed il gestore di struttura balneare deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito almeno dalle dotazioni di cui all' allegato 3 alla presente ordinanza.**

9. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni struttura balneare deve essere dotata di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 8 del

presente articolo. Inoltre, la struttura balneare dovrà essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

10. I concessionari/gestori dovranno segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni all'Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo.

11. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente.

(comma modificato dall'ordinanza n. 109 del 16.06.2009)

Art. 5 - Disciplina della pesca.

1. Esercizio della pesca.

1.1 L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2, **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **200** dalle spiagge e **100** metri dalle scogliere e coste a picco durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna. In caso di successivo arrivo di bagnanti, la pesca deve cessare.

1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.

1.3 **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

1.4 Chiunque esercita attività subacquee diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

Art. 6 - Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti - (c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat" ed agli altri mezzi simili. Le suddette attività devono essere praticate, nelle acque di questo Circondario Marittimo, oltre 500 metri dalla costa.

Art. 7 - Corridoi di lancio.

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

larghezza non inferiore a metri 10; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte a mare della concessione; ove previsto dal titolo concessorio, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;

profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;

delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;

individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;

nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello plurilingue recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".

2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.

3. Norme specifiche di comportamento.

Ai fini della sicurezza della balneazione:

a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;

b) le unità a motore – ivi compresi gli acqua-scooters - devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi; i conduttori dovranno prestare la massima attenzione;

c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;

d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

Art. 8 - Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n° 171 e dal DPR 9 ottobre 1997 n° 431 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari), la navigazione di tali unità è disciplinata come di seguito:

1. Gli scooter acquatici e natanti similari possono circolare:

1.1. Durante la stagione balneare estiva di ciascun anno – come determinata temporalmente dagli Enti locali – nelle seguenti zone di mare ed alle sottoelencate condizioni:

- Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei natanti di cui trattasi è consentito dai porti (e porticcioli aperti al traffico marittimo da diporto che sono Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante) o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo; negli stessi non è consentito effettuare evoluzioni;
- L'entrata e l'uscita dagli stessi deve avvenire a velocità minima di manovra;
- La navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400;
- È consentita la velocità minima di 3 nodi per raggiungere la predetta zona.

1.2. Al di fuori della stagione balneare - come sopra determinata – nelle seguenti zone di mare ed alle sottoelencate condizioni:

- Il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo dei mezzi di cui trattasi è consentito oltre che dai porti approdi sopra richiamati anche da qualsiasi altro punto della costa;
- L'entrata e l'uscita dai porti deve avvenire a velocità minima di manovra;
- La navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300;
- È consentita la velocità massima di 3 nodi per raggiungere la predetta zona di navigazione.

1.3. Essi devono navigare esclusivamente in ore diurne entro un miglio dalla costa. I titoli che abilitano alla condotta degli scooter acquatici sono stabiliti dal vigente codice della nautica da diporto. Durante la navigazione deve essere permanentemente indossata una cintura di salvataggio di tipo approvato. I locatori di scooter acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare da parte dei conducenti dei mezzi in parola.

Art. 9 - Locazione e noleggio dei natanti da diporto

Fermo restando quanto previsto in materia dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171 la disciplina della locazione e il noleggio di natanti da diporto è demandata all'Ordinanza n° 48/06 in data 30 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

DISCIPLINE LOCALI

Art. 10 - Moneglia

1. Per motivi di sicurezza connessi con l'esercizio della balneazione e la tutela dell'ecosistema marino, nella Baia di Moneglia è istituita, oltre alla fascia di metri 200 destinata alla balneazione, una fascia di ulteriori metri 200 nella quale è vietato l'ancoraggio ed è interdetta la navigazione a navi, imbarcazioni e natanti da diporto di lunghezza superiore a metri 6 fuori tutto propulsi a motore.
2. Tale fascia di rispetto che si estende a 400 metri dalla costa deve essere adeguatamente segnalata a mezzo gavitelli di colore giallo/arancione dotati di strisce riflettenti a cura della civica amministrazione. E' fatto salvo per le unità trasporto passeggeri che approdano al molo a loro destinato la possibilità di transitare nella zona di rispetto per incanalarsi nel previsto corridoio di lancio. A tal fine, i gavitelli giallo/arancione prospicienti i corridoi di lancio devono essere dotati di bandiera di colore bianco.
3. E' altresì vietata la balneazione nello specchio acqueo antistante gli scaletti di alaggio/varo fino alla foce del torrente Bisogno.
4. Il comune di Moneglia provvederà all'installazione, manutenzione ed eventuale riposizionamento dei cartelli indicanti "PERICOLO PER LA BALNEAZIONE" negli specchi acquei ove vi sono installati dei gavitelli in concessione per l'ormeggio di unità.
- 5.

Art. 11 - Sestri Levante

1. Nella Baia di Portobello o del Silenzio, sono vietati gli ormeggi all'ancora e alla ruota.
2. Tale divieto è esteso anche allo specchio acqueo racchiuso dalla linea ideale che congiunge la testata del molo foraneo del porto di Sestri Levante con la foce del Torrente Gromolo.
3. Il limite dello specchio acqueo, riservato alle sole attività balneari, antistante la spiaggia di Sestri Levante, a ponente del porto omonimo, è esteso a 300 metri. I concessionari degli stabilimenti balneari e delle strutture balneari segnaleranno detto limite con appositi gavitelli di colore arancione distanti tra loro 50 metri ed uniti da una cima galleggiante.

Art. 12 - Zoagli

1. Nello specchio acqueo antistante il centro abitato di zoagli, compreso tra la spiaggia Arenella e la spiaggia centrale, sono interdetti a qualsiasi tipo di unità navale, eccetto quelle della Guardia costiera e delle altre Forze di Polizia, la navigazione, sosta ed ancoraggio.
2. Tale specchio acqueo sarà delimitato da una cima tarozzata, messa in opera dai concessionari degli stabilimenti balneari ivi esistenti, segnalata:
 - Di giorno: da n° 5 boe galleggianti collocate ad una distanza di circa 60 metri l'una dall'altra, unendo la punta dello scoglio del Ferrà, situato a ponente dell'Arenella, con la boa posizionata a circa 20 metri a ponente dello spigolo terminale del moletto antistante la spiaggia centrale (lato interno);
 - Di notte: con boette luminose intermittenti di colore giallo.
3. E' tuttavia consentito l'alaggio ed il varo di natanti da diporto, di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 6,00, stazionanti sulla spiaggia centrale di Zoagli, entro le ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nonché dopo le ore 18.30.
4. Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia e con cautela allo scopo di non arrecare disagio ai bagnanti.

5. L'approdo e la navigazione, per mezzo dell'apposito corridoio di lancio, in prossimità del molo Cap. Solari posto a levante della spiaggia centrale del Comune di Zoagli è consentito ad unità che abbiano un pescaggio inferiore ai 2 metri ed una lunghezza massima di 8 metri; sul predetto molo è ammessa la sosta per il solo sbarco/imbarco di persone ed attrezzature

(5° comma aggiunto con ordinanza n. 149 del 04.08.2009)

Art. 13 - Rapallo

1. In tutto l'arco dell'anno è vietata la balneazione nel Porto Turistico Internazionale Carlo Riva e nel Porto Pubblico (delimitato dalla foce del Torrente Boate al molo Duca degli Abruzzi).

2. Nelle insenature di Prelo, Travello e San Michele di Pagana è vietata - dal 1° maggio al 30 settembre - la sosta, l'ancoraggio e la navigazione, ad esclusione delle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, a navi, imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiori a metri 4, anche se propulsi a remi.

3. I natanti di lunghezza fuori tutto inferiori a metri 4 possono navigare all'interno di tali baie soltanto se propulsi a remi e comunque non possono sostare e/o ancorare.

4. L'insenatura di San Michele di Pagana è, peraltro, delimitata dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno:

- Di giorno: con gavitelli di colore giallo;
- Di notte: con boette a luce intermittente di colore giallo.

5. L'insenatura di Prelo è, peraltro, delimitata dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno:

- Di giorno: con gavitelli di colore arancione;
- Di notte: con boette a luce intermittente di colore arancione.

6. Per quanto attiene le insenature di Prelo, Travello e San Michele di Pagana, nel periodo compreso tra il 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, è fatta salva la facoltà per i soli concessionari di gavitelli e corridoi di lancio (e loro aventi causa), di navigare in dette aree con unità di lunghezza massima di metri 7,5, al minimo regime di propulsione, esclusivamente per ormeggio/disormeggio e l'imbarco/sbarco di subacquei e di coloro che devono raggiungere le unità all'ormeggio a gavitello.

7. Fermo restando quanto sancito dal precedente comma, in dette aree e nel periodo sopra richiamato è comunque vietato:

- Navigare con unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50;
- Sostare con qualsiasi unità all'interno dei corridoi di lancio;
- Permanere all'ormeggio oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco/sbarco di subacquei e relative attrezzature dal moletto di San Michele di Pagana;
- Arrecare qualsivoglia turbativa alla balneazione limitrofa ai corridoi;
- Effettuare operazioni di rabbocco, o rifornimento in genere, di carbolubrificanti alle unità navali.

Art. 14 – Santa Margherita Ligure

1. Nell'insenatura di Paraggi, compresa tra l'insenatura di Niasca e la Punta del Castello di Paraggi, è interdetta, ad esclusione delle unità della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, a navi, imbarcazioni e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a metri 4, anche se propulsi a remi, dal 1° maggio al 30 settembre, la sosta, ancoraggio e navigazione. I soli natanti di lunghezza fuori tutto inferiore a metri 4, propulsi a remi, possono navigare all'interno della baia e comunque non possono sostare e/o ancorare.

2. L'insenatura è, peraltro, delimitata dal 1° maggio al 30 settembre:

- Di giorno: con gavitelli di colore giallo;
- Di notte: con boette luminose intermittenti di colore giallo.

3. E' vietato l'ormeggio, anche temporaneo, di qualsiasi unità navale allo sbarramento galleggiante installato, ad opera dei concessionari degli stabilimenti interessati, tra l'insenatura di Niasca e la Punta del Castello di Paraggi.

4. Per tutta la durata della stagione balneare, nello specchio acqueo antistante il complesso turistico denominato "Capo Nord", sottostante il Lungomare rossetti, per una profondità di metri 100 dalla costa ed un'estensione di fronte al mare di metri 90, verrà installata una cima tarozzata sorretta da n° 7 gavitelli, con luce notturna, distanti tra loro 30 metri. L'installazione di detta struttura è posta a carico della Società concessionaria dell'area in questione.

5. E' vietato, a qualsiasi natante, compresi quelli a remi, di navigare o stazionare all'interno dello specchio acqueo di cui al precedente comma. Lo specchio acqueo circoscritto dalle boette e dalla cima tarozzata è destinato alla libera fruizione e non di esclusivo utilizzo da parte della Società concessionaria.

Art. 15 - Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 20/2006 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 20 aprile 2006.

3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 673 del Codice Penale e dell'articolo 53 del D. lgs. 18 luglio 2005 n. 171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Comando e degli Uffici Locali dipendenti, nonché agli albi dei Comuni e consultabile alla pagina "web" www.guardiacostiera.it.

Santa Margherita Ligure, 16 maggio 2008

f.to **IL COMANDANTE**
T.V. (CP) Pietro MICHELI

GUARDIA COSTIERA S.MARGHERITA L. Tel: 0185.287029 – santamargheritaligure@guardiacostiera.it

GUARDIA COSTIERA LAVAGNA: Tel/Fax: 0185.321732 – lavagna@guardiacostiera.it

Scaricata dal sito: WWW.ILMAREMARE.COM



Ministero dei Trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
SANTA MARGHERITA LIGURE**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (anche via fax al numero 0185- 285728 o all'indirizzo email santamargheritaligure@guardiacostiera.it) cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento/ struttura balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società) Sig. _____
	nato a _____ il _____ e residente a _____ () in via _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura degli/l'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____
	e residente a _____ in via _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	<i>Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:</i>
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____
	e residente a _____ in via _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____ n° _____	
Brevetto rilasciato da _____ in data _____	
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____	
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	

Principali obblighi (non esaustivi) previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge

- Mantenere operativi i servizi di salvataggio nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata ordinanza;
- Se si intende operare – esclusivamente per fini elioterapici - prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune territorialmente competente ovvero successivamente alla sua conclusione, oppure nei periodi 1-31 maggio e 16-30 settembre si dovrà issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura “ ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”
- Durante l'orario di balneazione il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei previsti brevetti in corso di validità.
- Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione. Deve essere previsto, inoltre, n° 1 bagnino di salvataggio per ogni piscina.
- L'assistente ai bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta “SALVATAGGIO” ed essere dotato di fischietto. Egli non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente ai bagnanti deve stazionare nella citata postazione oppure in mare sull'imbarcazione di servizio;
- Presso ogni postazione di salvataggio devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia: un binocolo; salvagenti anulari (in aggiunta, anche del tipo “bay-watch”) come da prescrizioni contenute in ordinanza, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo saldamente ancorato al terreno, lunga almeno 200 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare; un paio di pinne; un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO” ed il nome dello stabilimento balneare, munito di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. L'utilizzo della moto d'acqua come mezzo nautico integrativo da destinare al servizio di salvataggio deve essere conforme a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso dove sono tenute pronte all'uso le prescritte dotazioni di pronto soccorso.
- Segnalare con cartellonistica plurilingue e pertinenti segnalamenti in mare le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (200 mt. dalla costa) con boe di colore rosso.

Eventuali violazioni della stessa saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, ai sensi degli artt. 673 C.P., artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
SANTA MARGHERITA LIGURE**
Guardia Costiera

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>
SESSO ETA' M F 	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> ALTRO	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA: USO NUMERO BLU 1530: SI NO	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI:	TIPOLOGIA INTERVENTO EFFETTUATO: ESITO INTERVENTO:
Nome assistente bagnanti compilatore	

La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n° 0815 - 285728 o e-mail:santamargheritaligure@guardiacostiera.it) entro 24 ore dall'evento all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

MATERIALE PER MEDICAZIONE:

- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0.05%;
- Pacchetti di garze sterili 10x10;
- Rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- Rotolo cerotto 2,5 cm.;
- Confezione cerotti medicati.

MATERIALE PER RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE DI BASE BLS:

- Pallone di ventilazione autoespandibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- Sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- Tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- Riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- Mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica.

ALTRO MATERIALE:

- Buste ghiaccio istantaneo monouso;
- Coperta isoterma;
- Forbici;
- Laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck".

OPUSCOLO CON LE ISTRUZIONI SUL MODO DI PRESTARE I PRIMI SOCCORSI IN ATTESA DEL SERVIZIO 118

(allegato inserito con Ordinanza n. 109 del 16.06.2009)